



COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

**Regolamento “per la tutela e la valorizzazione delle
attività agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine)”**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 09/07/2018



SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale
- Art.3 – Definizioni
- Art. 4 – Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 – Logo De.C.O.
- Art.7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 – Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 11 – Controlli
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Struttura organizzativa competente
- Art. 14 – Promozione delle domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
- Art. 15 – Norme finali
- Allegato A: Logo De.C.O.
- Allegato B: Richiesta registrazione produttori
- Allegato C: Segnalazione De.C.O.



Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e la valorizzazione delle attività agro-alimentari che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.
- 2) Il Comune in forza dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche 'assunzione di adeguate iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla promozione dei valori e degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle vocazioni della sua tradizione storica fondate precipuamente sull'attività agricola e turistica, ma anche su quella commerciale ed industriale.
- 3) A tale scopo l'Amministrazione sostiene iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relativo alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche del Comune di Stigliano, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate, anche mediante un'azione di recupero e di rilancio.
- 4) Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Stigliano, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 5) Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.
- 6) Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della D.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

- 1) Il Comune individua l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, sono meritevoli di evidenza pubblica, e ne promuove la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.



Art. 3 – Definizioni

- 1) Agli effetti del presente regolamento per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.
- 2) L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

- 1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Stigliano.
- 2) Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
- 3) La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Stigliano.
- 4) Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

- 1) Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Stigliano che ottengono la De.C.O.
- 2) L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3) Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - b) le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4) La De.C.O. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per potranza cui la produzione e la commercializzazione essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.
- 5) Una stessa impresa può richiedere la De.C.O. per più prodotti diversi. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.



Art. 6 – Logo De.C.O.

- 1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento sotto la lettera A.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali*

- 1) I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Stigliano, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
- 3) Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.
- 4) L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ammessi dalla normativa vigente.
- 5) Devono essere Osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1) Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune.
- 2) Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
- 3) Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, individuabile nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 4) Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento:
 - al nome del prodotto; alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, e all'imballaggio dei prodotti;
 - alla descrizione dei locali di lavorazione.

*Art. modificato con delibera di consiglio n. 48 del 21.12.2018



Art. 9 – Commissione comunale per la De.C.O.

- 1) L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da:
 - un consigliere comunale di minoranza;
 - un dirigente regionale in rappresentanza della regione Basilicata,
 - un esperto del settore agro-alimentare;
 - un esperto del settore gastronomico locale;
 - un esperto del settore commerciale
 - un responsabile della struttura comunale di cui all'art. 13.
- 2) Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
- 3) La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.
- 4) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 5) La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della De.C.O.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- 6) La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisponerà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.
- 7) La decisione di iscrivere i prodotti nel registro De.C.O. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale.
- 8) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- 9) Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
- 10) L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
- 11) L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

- 1) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta identificativa "De.C.O." e del relativo logo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 2) L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.



- 3) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
- 4) Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile: l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
- 5) Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Art. 11 – Controlli

- 1) I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati dalla Commissione di cui all'art. 9. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della De.C.O.

Art. 12 – Sanzioni

- 1) Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
- 2) In caso di particolare gravità, utilizzazione può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

- 1) La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
- 2) Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative al commercio ed alle attività produttive.



COMUNE DI STIGLIANO

Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

- 3) Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all' art. 5.
- 4) Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 – Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

- 1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.

Art. 15 – Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

ALLEGATO A





COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

All. B

Al Signor sindaco
Comune di Stigliano

Oggetto: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Stigliano _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)



COMUNE DI STIGLIANO
Provincia di Matera

AREA AMMINISTRATIVA

Al. C

Al Signor Sindaco
Comune di Stigliano

Oggetto: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____ Via
_____ codice fiscale _____ nella qualità di titolare/leg. rappr.

della Ditta _____

avente la qualifica di:

imprenditore agricolo

artigiano _____

commerciante al dettaglio

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

altro _____

di con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____

premessi:

-che la propria ditta produce il prodotto _____

-che il suddetto prodotto

è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio stiglianese, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

-di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

-che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

-che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);

-di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

1. scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)
2. altro: _____

Stigliano, li _____